

## PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO

### Anno scolastico 2022-2023

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 425/1997 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” (solo per le parti non abrogate)
- DPR 24 giugno 1998, n° 249, art. 2, comma 4, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- DPR 28 marzo 1999 n. 275, artt. 3 e 8, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”
- Legge 30 ottobre 2008 n.169, art. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
- D.M. 139 dell’agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. (solo per le parti non abrogate)
- C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012
- D.Lvo. n° 62 del 13 aprile 2017 sulla "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107 del 2015.
- D.Lvo n° 66 del 13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Nota MIUR 3050 del 4/10/2018 “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado a.s. 2018-2019
- DM 769 del 26 novembre 2018 “Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019”- Quadri di riferimento

#### **CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALL’ESAME DI STATO**

Riferimenti normativi:

- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”
  - Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000.n. 49 “Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi”
  - DM 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico);
  - Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49 (Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi)
  - DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 6, comma 1 e comma 2 e art. 14, comma 3 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ( norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a <<Cittadinanza e Costituzione>>, di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni
  - Nota prot. 236 del 14 gennaio 2010 (Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2009/2010 – Candidati – Esame preliminare- D.M. n.99 del 16 dicembre 2009)
  - Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
  - DPR 23 luglio 1998, n. 323 (Disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia);
  - Legge 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
  - D.lgs. n.°62 del 13 Aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- .....

Nell'attesa che il D.Lvo entri definitivamente a regime dal settembre 2020, in virtù del decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, a partire dal 1° settembre 2019 varranno come **requisiti di ammissione all'Esame di Stato** l'obbligo di:

- a) avere partecipato alle Prove Nazionali livello 13 (CBT)\*
- b) di avere svolto le ore previste dal piano di attività dell'AS-L (alternanza scuola-lavoro).

**Sono entrati in vigore già dal 2018-2019:**

-la **tabella di “conversione –adattamento” del credito scolastico** per le classi del triennio, adeguata alle nuove valutazioni in quarantesimi (12 crediti al III anno, 13 crediti al IV anno e 15 crediti al V anno).

- il punteggio di **40 punti massimo**, di **crediti scolastici** ottenibili dallo studente.

-l'**abolizione della terza prova**, redatta dai membri interni della Commissione di Esame.

**Ammissione all' Esame di Stato**

L'Esame di Stato conclusivo del percorso quinquennale del Liceo verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ciascun Indirizzo, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei ed anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro.

L'ammissione all'Esame di Stato è stabilita in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Sono ammessi all'Esame di Stato dell'anno scol. 2018-2019 gli studenti interni che:

1. **abbiano frequentato** la scuola per almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le deroghe, art. 14, c.7, del DPR n.122 del 2009

2. nello scrutinio finale, abbiano **conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi**. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina). Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

3. gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato del secondo ciclo. **Il Consiglio di classe stabilisce per essi la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

**Abbreviazione per merito**

Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato;

1. non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
2. che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

**Modalità di svolgimento**

L'Esame di Stato verte su 2 prove scritte e su un colloquio orale.

**Attribuzione del punteggio finale in base alla Tabella A (D.lvo 62/2017)**

Il punteggio finale dell'Esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione deve essere espresso **in centesimi** (da 60/100 a 100/100) ed è assegnato sulla base dei seguenti criteri:

- Curricolo: 40 punti (12+13+15)
- Prove scritte: 40 punti
- Colloquio orale: 20 punti

Sono inoltre a disposizione della Commissione

- 5 punti (per studenti con credito di almeno 30 punti e risultato complessivo prove d'esame pari almeno a 50 punti)

-**Lode** (a discrezione della Commissione) da attribuire ai candidati eccellenti, vale a dire coloro che, partendo già da 40 punti di credito/curricolo, hanno conseguito il punteggio massimo in ogni prova scritta e orale, raggiungendo così il

punteggio di 100/100 a prescindere dai 5 punti in aggiunta. La lode è decisa all'unanimità su proposta della Sottocommissione:

Credito scolastico	Prove scritte		Colloquio	Totale prove	Nessuna integrazione
	I prova	II prova			
40	20	20	20	100	

L'Esame di Stato si dichiara superato a partire da un punteggio di **60/100**  
Per gli studenti con disabilità / con DSA rimangono le disposizioni oggi vigenti.

## LE PROVE D'ESAME

### PRIMA PROVA (max. 20 pt)

La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato consiste nella redazione di un elaborato con diverse tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Per ciascuna Tipologia ci saranno uno o più tracce, come specificato di seguito: **Tipologia A** (Analisi del testo) **2 tracce**; **Tipologia B** (analisi e produzione di un testo argomentativo) **tre tracce**; **Tipologia C** (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) **due tracce**.

IL D.lvo prevede anche per la Prima prova d'esame una **Griglia di valutazione Ministeriale**, che dovrebbe garantire una valutazione imparziale.

### SECONDA PROVA (max. 20 pt)

La seconda prova scritta è inerente alle discipline di Indirizzo (DM 10/2015):

-Greco o Latino per il Liceo Classico;

-Matematica o Fisica per il liceo Scientifico;

-Matematica, Fisica o Scienze per l'opzione Scienze Applicate.

Ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti ed ha il compito di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo professionale dello studente.

Anche per questa prova il D.lvo ha previsto delle **griglie di valutazioni ministeriali**.

### IL COLLOQUIO (max. 20 pt)

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni:

- Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)

- Esposizione, attraverso una breve relazione, e/o un elaborato multimediale, dell'esperienza di ASL svolta nel percorso di studi

- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Naturalmente, va dedicato apposito spazio alla discussione degli esiti delle prove scritte

## LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO

**Il D.lvo 62/2017** con il DM 26 novembre 2018, n. 769, il MIUR ha pubblicato i Quadri delle prove scritte, contenenti:

-Le caratteristiche della prova (struttura e tipologie)

- I nuclei tematici fondamentali

- Gli obiettivi della prova

**I nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina caratterizzante rappresentano i contenuti ineludibili**

per il perseguimento dei risultati di apprendimento di ciascun profilo.

**Tali nuclei** sono stati scelti in assoluta coerenza con Indicazioni Nazionali e Linee Guida, ma **non si riferiscono solo all'ultimo anno di corso**.

**Il DM n. 769 contiene anche le Griglie di valutazione per la prima e seconda scritta**, con l'obiettivo di fornire alle Commissioni elementi di omogeneità e di equità, in esse sono definite le dimensioni valutative collegate agli obiettivi della prova. In pratica, **si tratta di indicatori che le Commissioni declineranno in descrittori** di livello, tenendo conto anche delle caratteristiche della traccia. Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo.

### Le griglie di valutazione della Prima prova scritta (max. 20 punti)

Le griglie di valutazione della prima prova scritta presentano due caratteristiche precipue:

- Vi sono **indicatori generali** che prescindono dalla tipologia **ed altri specifici da applicare a seconda della tipologia prescelta** dal candidato (**dettati dal Ministero**); **alle Commissioni viene lasciato il compito di**

**definire i descrittori di livello.**

**b)** Al fine di consentire alla Commissione di disporre di un campo di variazione più ampio e di tenere conto di tutte le dimensioni valutative, il punteggio complessivo viene prima calcolato in centesimi e poi riportato a venti con opportuna proporzione (basta dividere per 5 e procedere all'arrotondamento se necessario).

**Le griglie di valutazione della Seconda prova scritta (max. 20 punti)**

Il Ministero ha predisposto di griglie che tengono conto della specificità degli indirizzi e delle discipline.

**Ove possibile**, sono state **elaborate griglie integrate, riferite anche alle eventuali prove con più discipline**. Anche quando la prova è composta da più parti, **la griglia si riferisce alla valutazione complessiva** (perché tutte le parti mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del profilo). **La Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi** contiene un **set di indicatori legati agli obiettivi della prova** (ossia alle operazioni cognitive e le procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa), **con una distribuzione del punteggio per fasce** tra i vari indicatori che **le Commissioni d'esame utilizzeranno per la costruzione** di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova.

**Il Colloquio (max. 20 punti)**

La predisposizione dei materiali per il colloquio richiederà un **lavoro specifico da parte della Commissione**, che dovrà analizzare con particolare attenzione il documento del 15 maggio per poter trarre spunti coerenti con il percorso didattico svolto. Naturalmente, ciò implica che i **Consigli sviluppino in modo analitico e puntuale il documento del 15 maggio, al fine di illustrare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte**, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida

Bovino, 30/10/2019

Il Dirigente Scolastico

*Prof. Ottone Perrina*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.lgs n.39/93